

ATTESTAZIONE E RICEVUTA PER EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO AD ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

(art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005)

Associazione ASSOC. TURIST. CULTUR. E AMBIENT. PRO-LOCO DI TAURISANO
(indicare la denominazione come è riportata nello Statuto)
Sede Sociale in TAURISANO Via FILIPPO LOPEZ Y ROYO N. 13
Tel. e Fax _____ Codice Fiscale 90025610750

C.C. Bancario: CIN G ABI 05787 CAB 80080 c/c n° 148570192385
Codice IBAN: IT 73 G 05787 80080 148570192385
Iscritta con il n.ro 56 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi
dell'art. 5 del Decreto 14 Novembre 2001 n. 471 (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002) come Affiliata all'UNPLI – Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia – iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 56

Ricevuta n° _____ del _____
per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore dell'Associazione.
- Erogazione detraibile, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 917/86, **per le persone fisiche** ;
- Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 100 comma 2 lettera h) del D.P.R. 917/86, **per le imprese**
Oppure, in alternativa:
- Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 14 della L. 80/05, **per le persone fisiche e per le imprese**

L'Associazione **PRO LOCO DI TAURISANO** _____
nella persona del suo Legale Rappresentante **RIZZELLO DANIELA** _____

dichiara di aver ricevuto

Euro _____ (_____)
(in cifre) (in lettere)

erogati da _____

(Nome e Cognome se persona fisica - Ragione sociale se Società o soggetto Ires)

nato a _____ il _____
(se persona fisica)

residente/con sede in Comune di _____

Indirizzo _____

C.Fiscale o P. Iva _____

A mezzo:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Assegno bancario non trasferibile | <input type="checkbox"/> Assegno circolare non trasferibile |
| <input type="checkbox"/> Bonifico Bancario | <input type="checkbox"/> Bonifico Postale |
| <input type="checkbox"/> Versamento in contanti | <input type="checkbox"/> Carta Credito |

_____ / _____ /2018
(località) (data)

Il Presidente

(Daniela RIZZELLO)

EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Con l'**art. 22 della Legge 383/2000**, è stata introdotta la deducibilità fiscale per le "erogazioni liberali" a favore delle associazioni di promozione sociale, successivamente ampliata con DL 14/03/2005 n. 35 convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80 – art. 14 – (applicabile alle sole associazioni iscritte nel Registro Nazionale):

- fino a euro 2.065,83 annui (4 milioni di lire) per i contributi erogati dalle persone fisiche detraibili dall'Irpef per il 19% dell'importo della erogazione liberale, e fino a euro 1.539,47 annui (3 milioni di Lire) o al 2% del reddito di impresa dichiarato, per i contributi erogati da soggetti Ires, **se l'associazione è iscritta nel Registro Nazionale o nel Registro Regionale** (art. 22 Legge 383/2000).
- fino a euro 70.000,00 annui deducibili dall'imponibile con il limite massimo del 10% del reddito imponibile, per i contributi erogati sia dalle persone fisiche soggette ad Irpef che da Enti, società o associazioni soggette ad Ires, applicabile **esclusivamente se l'associazione è iscritta nel Registro Nazionale** (art. 14 DL 35/2005 – Legge 80/2005).

I soggetti rientranti in entrambe le fattispecie previste, ovvero se erogano ad associazione iscritta nel registro Nazionale, possono scegliere se applicare le agevolazioni dell'art. 22 della Legge 383/200 oppure in alternativa le agevolazioni di cui all'art. 14 della Legge 80/2005. La scelta vale a livello di anno per tutte le erogazioni liberali fatte.

Per essere fiscalmente deducibili, le Erogazioni Liberali a favore delle Associazioni di Promozione sociale:

b) devono essere fatte esclusivamente attraverso Assegno o Bonifico Bancario, o attraverso versamento sul c.c. postale della pro loco, o con altro tipo di versamento che sia possibile rintracciare e documentare (es. carta di credito). Se l'erogazione è fatta in contanti non è detraibile.

c) deve essere rilasciato all'elargitore una apposita ricevuta (o attestato) su cui devono essere indicati anche gli estremi per identificare fiscalmente il soggetto erogante. Una copia della ricevuta rilasciata deve essere conservata dalla Associazione per almeno tre anni (comma 2 art. 4 Legge 383/2000).

Le Pro Loco associate all'Unpli, costituite da almeno un anno, che svolgano attività e che hanno nello Statuto tutte le clausole obbligatorie previste dall'art. 3 della Legge 383/2000, possono diventare Associazioni di Promozione Sociale attraverso l'Unpli, già iscritta con il numero 56 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Occorre inviare all'Unpli Nazionale, attraverso il proprio Comitato Regionale, apposita domanda redatta sul modulo predisposto dall'Unpli, allegando tutta la documentazione richiesta, tra cui una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, registrati.

Verificata la documentazione presentata, e accertato il possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge 383/2000, il Presidente Nazionale invierà al Ministero della solidarietà sociale richiesta di iscrivere la pro loco nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale come associazione affiliata all'Unpli attestando sotto la sua responsabilità il possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000. Il Ministero rilascia apposita certificazione dell'avvenuta iscrizione con lo stesso numero dell'unpli Nazionale (*art. 5 del Decreto 14 Novembre 2001 n. 471 - G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002*), copia della quale sarà inviata alla pro loco.

Ricevuta tale attestazione, da conservare in quanto valida sino a revoca, la pro loco è pertanto a tutti gli effetti Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale. L'iscrizione nel Registro Nazionale non esclude la sua eventuale iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della propria Regione (se istituito) nell'apposita categoria prevista per le associazioni già iscritte nel Registro Nazionale.

Dal ricevimento della certificazione del Presidente dell'Unpli, la pro loco può quindi iniziare a rilasciare per le erogazioni liberali la ricevuta che ha rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 22 della Legge 383/2000, e che consentirà agli elargitori di dedurre fiscalmente, in sede di dichiarazione dei redditi, l'importo versato alla pro loco, purché il versamento sia stato fatto in forma rintracciabile, escluso quindi il contante.

Per la ricevuta può essere utilizzato il fax-simile allegato, la prima parte del quale può essere personalizzata dalla pro loco una tantum, eliminando eventualmente le indicazioni relative al c.c. postale o bancario se non posseduto. Sulla ricevuta va riportato il codice fiscale della pro loco, che è necessario avere, mentre per queste ricevute non è necessaria la partita iva.

Se l'importo erogato supera euro 77,47 sulla ricevuta si deve applicare una marca da bollo da euro 1,81.

Le copie delle ricevute rilasciate, numerate progressivamente a livello di anno, devono essere conservate per almeno tre anni. E' bene conservare e allegare alla ricevuta anche la documentazione di incasso.

Gli importi delle erogazioni liberali ricevute rientrano nelle entrate istituzionali, al pari delle quote associative, per cui sono escluse dal reddito imponibile della pro loco se la stessa è "Ente non commerciale".

Si ricorda E' indispensabile che la pro loco, che è diventata Associazione di Promozione Sociale attraverso l'Unpli, rinnovi a inizio di ciascun anno l'iscrizione all'Unpli, in quanto l'iscrizione all'Unpli è in questo caso condizione necessaria ed indispensabile per continuare ad essere Associazione di Promozione Sociale.

L'associazione di promozione sociale beneficiaria delle erogazioni liberali per le quali rilascia ricevuta fiscalmente deducibile, ha anche degli obblighi contabili da assolvere, e può incorrere in sanzioni anche pesanti. Si rimanda per approfondimenti su questi temi ai chiarimenti della Agenzia delle Entrate emanati con circolare 39/E del 19 agosto 2005, invitandovi a leggerli con grande attenzione.